

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 26-1772

Direttive alle Direzioni regionali del ruolo della Giunta regionale in merito alla stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'anno 2011. Applicazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 30.7.2010. Revoca D.G.R. n. 27-1336 del 29.12.2010.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in Legge n. 122 del 30.7.2010, ha introdotto, tra l'altro, alcuni limiti riferiti al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

dato atto che, quale principio generale di coordinamento di finanza pubblica per le regioni, l'art. 9, comma 28, del citato D.L. 78/2010 ha limitato la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

atteso che con D.G.R. 27 – 1336 del 29.12.2010 sono state adottate le Direttive alle Direzioni regionali del ruolo della Giunta regionale in merito al contenimento della spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa limitando il ricorso a tale forma di lavoro nei termini indicati dal citato art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

dato atto che, nello specifico, la citata D.G.R. ha stabilito che, nell'ambito dei compiti attribuiti ai dirigenti di provvedere all'organizzazione dei propri uffici e delle risorse attribuite e fermo restando i presupposti di legittimità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dai direttori regionali che gravano sul Bilancio regionale, debbano comunque comportare per l'anno 2011 un ammontare di compensi da corrispondere nella misura del 45% di quelli erogati nell'anno 2009 così come risulta dal relativo conto annuale di cui al D.Lgs. 165/2001;

atteso che a tale fine a ciascuna direzione regionale era stato attribuito un budget spendibile che tenesse conto di una quota pari al 20% in rapporto ai compensi erogati nell'anno 2009 ed una restante quota del 25% al fine di dare copertura ai contratti già sottoscritti ed alle procedure selettive in atto secondo quanto indicato nell'allegato A) della deliberazione;

visto l'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, con il quale è stato modificato l'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) introducendo il concorso delle autonomie regionali agli obiettivi di finanza pubblica e alla riduzione delle spese del personale, compreso quello assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

atteso che, ai sensi del successivo comma 557-ter, il mancato rispetto della riduzione delle spese del personale comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria – Finanziaria triennale), convertito con modificazioni in Legge 133/2008, ovvero il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

appurato che, dai calcoli effettuati a tale titolo, è emerso che la spesa 2010 riferita al personale (compreso quello assunto con contratti di co.co.co.) risulta superiore rispetto all'ammontare sostenuto nell'anno precedente e che pertanto si dovrà applicare per l'anno 2011 il divieto di assunzione, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dal citato art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008;

considerato pertanto che, in attuazione dell'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008, per l'anno 2011 non risulta possibile procedere alla stipulazione di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei termini indicati nella citata D.G.R. 27 – 1336 del 29.12.2010, che dovrà pertanto essere revocata;

dato atto che l'attuazione di programmi finanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato o da soggetti privati si basano su una piattaforma di programmazione, risultato della collaborazione sinergica fra Ministeri, Commissione Europea, Regioni, parti sociali e soggetti privati;

appurato che, in tale ambito, la Regione dovrà necessariamente dare attuazione ai progetti di sviluppo cui ha aderito al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il rischio di ricadute negative sul tessuto economico e sociale del territorio piemontese;

rilevato altresì che l'attuazione di tali progetti rappresenta una forma di collaborazione interistituzionale volta a potenziare gli effetti positivi nei vari settori di intervento e che necessita anche delle azioni programmate di competenza della Regione;

dato atto che per dare attuazione ai progetti finanziati con fondi Europei, Statali o provenienti da soggetti privati, occorre far ricorso a forme di collaborazione esterne all'Amministrazione regionale nella forma coordinata e continuativa, fermo restando le procedure riferite alle varie tipologie di progetti e i presupposti di legittimità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001;

vista l'interpretazione delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 novembre 2010 nella quale, in merito al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego ha stabilito, tra l'altro, che dal limite di spesa di personale assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato o nella forma coordinata e continuativa sono escluse le assunzioni finanziate con risorse dell'Unione Europea, Statali e private (punto 1, E);

rilevato che, sulla base della citata interpretazione ed al fine di non pregiudicare l'attuazione di programmi finanziati con fondi Europei, Statali o provenienti da soggetti privati, risulta possibile, nel rispetto delle procedure previste per l'attuazione dei singoli progetti e dei presupposti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, effettuare assunzioni di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

dato atto che per l'attivazione di tali collaborazioni la determinazione di impegno ed il relativo contratto dovranno attestare che trattasi di incarichi finanziati con fondi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato o da privati;

ritenuto comunque opportuno mantenere il limite massimo di Euro 40.000,00 quale compenso annuo lordo riferito ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle Direzioni regionali, così come già previsto dalla citata D.G.R. 27 – 1336 del 29.12.2010;

ritenuto indispensabile estendere le direttive di cui al presente atto deliberativo anche ai Parchi ed agli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, alle Agenzie regionali, all'EDISU e all'IRES, fino a diverse successive indicazioni;

ritenuto opportuno verificare la possibilità di attivare forme di convenzionamento tra la Regione e gli Atenei per la pubblicizzazione delle esigenze delle strutture regionali e di definire apposita procedura in merito;

ritenuto utile incaricare gli uffici regionali al fine di verificare l'esistenza di norme che prevedano la possibilità di incentivare e valorizzare il personale dipendente impiegato nell'ambito della gestione dei progetti europei;

informate le Organizzazioni Sindacali;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare, sulla base di quanto stabilito l'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, la D.G.R. 27 – 1336 del 29.12.2010 avente per oggetto “Direttive alle Direzioni regionali del ruolo della Giunta regionale in merito alla stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'anno 2011. Applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni, in Legge n. 122 del 30.7.2010”;
- di stabilire che le Direzioni regionali potranno sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa in attuazione di progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea, dello Stato o di soggetti privati fermo restando i requisiti di legittimità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto di presupposti, modalità e procedure previsti per i vari progetti;
- di dare atto che per l'attivazione di tali collaborazioni la determinazione di impegno ed il relativo contratto dovranno attestare che trattasi di incarichi finanziati con fondi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato o da privati;
- di stabilire altresì che i contratti stipulati dalla data della presente deliberazione dalle Direzioni regionali per contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono comunque superare l'importo lordo annuo di euro 40.000,00;
- di estendere, fino a diverse successive indicazioni, le direttive di cui al presente atto deliberativo anche ai Parchi ed agli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, alle Agenzie regionali, all'EDISU e all'IRES;
- di verificare la possibilità di attivare forme di convenzionamento tra la Regione e gli Atenei per la pubblicizzazione delle esigenze delle strutture regionali e di definire apposita procedura in merito;
- di incaricare gli uffici regionali al fine di verificare l'esistenza di norme che prevedano la possibilità di incentivare e valorizzare il personale dipendente impiegato nell'ambito della gestione dei progetti europei.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)